



04456-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Rocchi	- Presidente -	Sent. n. sez. 2850/20
Teresa Liuni		CC - 4/11/2020
Palma Talerico		
Raffaello Magi		R.G.N. 8359/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) S.p.a.

avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino in data 30/5/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata il 23/2/2017, la (omissis) S.p.a. aveva dedotto: a) di avere concesso, in data 26/11/2001, un mutuo ipotecario per 100.000.000 euro in favore di (omissis) S.r.l. (poi (omissis) S.r.l. in liquidazione), in persona del suo amministratore, (omissis), per l'acquisto di un immobile sito in (omissis); b) che, a garanzia del mutuo, su tale immobile era stata iscritta un'ipoteca per complessivi 200.000.000 euro; c) che il 6/6/2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva emesso decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 del 100% delle quote della (omissis)', intestate a (omissis), e del suo patrimonio immobiliare, compreso l'immobile indicato; d) che il (omissis) la (omissis) era stata dichiarata

fallita; e) che il 22/11/2013 il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nel procedimento cd. (omissis), aveva disposto, ex artt. 240, 416-bis cod. pen., 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, la confisca del 100% delle quote della società e del suo patrimonio immobiliare: confisca confermata dalla Corte di appello di Torino, con pronuncia definitiva il 27/2/2016; f) che alla data del 31/1/2017, la (omissis) vantava, nei confronti di (omissis), un credito per tale causa pari a 203.261,70 euro, che aveva chiesto riconoscersi unitamente alla sua buona fede nell'erogazione del mutuo; g) che il comma 4-bis dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, introdotto con legge n. 228 del 2012, aveva esteso anche a quel tipo di confisca le disposizioni in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati dal d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) e, tra queste, gli artt. 45, che prevede la tutela dei diritti dei terzi, e 52, che avrebbe consentito alla (omissis) di agire per fare valere le sue ragioni creditizie; h) che nel caso di specie, l'ipoteca era stata iscritta molto tempo prima del sequestro preventivo e al momento dell'erogazione del mutuo da cui derivava il credito azionato, e che la (omissis) era totalmente estranea all'attività criminosa del debitore, avendo provveduto a istruire la pratica previa opportune verifiche, che non consentivano di dubitare della liceità del denaro utilizzato dal debitore per l'acquisto dell'immobile e, quindi, per pagare il debito con l'Istituto di credito.

1.1 Con provvedimento del 21/12/2017, la Corte di appello di Torino rigettò la richiesta sul presupposto che la disciplina in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali prevista per i sequestri di prevenzione dal cd. codice antimafia non si applicasse ai sequestri penali, neppure se funzionali alla confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992.

A seguito di ricorso avverso tale decisione, la Corte di cassazione, con sentenza 10/10/2018, annullò l'ordinanza reiettiva, atteso che, con norma interpretativa ex art. 37, legge 17 ottobre 2017, n. 161, era stato disposto che i commi da 194 a 206 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012 si applicassero anche ai beni confiscati ex art. 12-sexies, d.l. 306 del 1992 all'esito di procedimento iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. prima del 13/10/2011.

1.2. Indi, con ordinanza in data 30/5/2019, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettò l'istanza di accertamento del credito privilegiato avanzata da (omissis) S.p.a., ritenendo che la domanda presentata dall'Istituto di credito non fosse tempestiva, non essendo stata depositata nel termine di 180 giorni dal momento in cui la confisca disposta nei confronti di (omissis) era diventata definitiva.

2. La (omissis) S.p.A., in persona del suo procuratore speciale, dott. (omissis) (omissis), ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis), deducendo due distinti motivi



di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1, comma 200, legge n. 228 del 2012, in relazione agli artt. 52-58, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui l'ordinanza non ammetterebbe che il creditore possa depositare la domanda ex art. 58 del citato decreto entro un anno dalla definitività della confisca del bene su cui grava il diritto reale vantato dall'istituto di credito anche nel caso in cui esso provi di non averla potuta depositare tempestivamente nei 180 giorni per causa al medesimo non imputabile, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento nella parte in cui la Corte territoriale sosterrrebbe l'insussistenza della causa non imputabile allo stesso istituto del tardivo deposito della domanda.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento in ordine all'accertamento del credito privilegiato vantato da (omissis) S.p.a. e alla buona fede dello stesso Istituto. In realtà, dalla certificazione allegata al ricorso sarebbe possibile verificare, con precisione, l'ammontare del credito ipotecario, in termini di residuo in linea capitale, rate insolute e interessi legali maturati dal 10/8/2009 al 5/3/2009. Né la Corte avrebbe spiegato per quale motivo essa non sarebbe sufficiente a provare il credito vantato, né avrebbe indicato quale documento avrebbe dovuto essere allegato allo scopo, accanto ai già allegati contratti di mutuo e alla nota di iscrizione ipotecaria. In questo modo, l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla buona fede della banca ricorrente nell'erogazione del credito.

3. In data 8/9/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Secondo quanto è dato evincere dal provvedimento impugnato, dal ricorso e dagli allegati, in data 6/6/2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva emesso un decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 avente ad oggetto il 100% delle quote della (omissis) S.r.l., intestate al suo amministratore (omissis), e del suo patrimonio, compreso un immobile sito in (omissis), per l'acquisto del quale la (omissis)



(omissis) S.p.a. aveva concesso alla società, in data 26/11/2001, un mutuo pari a 100.000.000 euro, a garanzia del quale, su tale immobile, era stata iscritta un'ipoteca per complessivi 200.000.000 euro; il 29/9/2011 la (omissis) era stata dichiarata fallita; il 22/11/2013 il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nel procedimento cd. (omissis), aveva disposto, ex artt. 240, 416-bis cod. pen., 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, la confisca del 100% delle quote della società e del suo patrimonio immobiliare: confisca confermata dalla Corte di appello, con pronuncia divenuta definitiva il 27/2/2016; alla data del 31/1/2017, la (omissis) vantava un credito, nei confronti di (omissis), pari a 203.261,70 euro, e con istanza depositata il 23/2/2017, essa che aveva chiesto riconoscersi il proprio credito sull'immobile, in qualità di terzo, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, introdotto con legge n. 228 del 2012, che aveva esteso anche a quel tipo di confisca le disposizioni in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati dal d.lgs. 159 del 2011, e, tra queste, gli artt. 45 e 52, che consentivano alla (omissis) di agire per fare valere le sue ragioni creditizie; che la banca aveva dedotto la sua buona fede nell'erogazione del mutuo ipotecario, atteso che l'ipoteca era stata iscritta molto tempo prima del sequestro preventivo e al momento dell'erogazione del mutuo, e che la (omissis) era totalmente estranea all'attività criminosa del debitore, avendo provveduto a istruire la pratica dopo avere esperito le opportune verifiche.

3. Tanto premesso, occorre rilevare che la materia della tutela dei terzi e dei rapporti con le procedure concorsuali in caso di sequestri di prevenzione è disciplinata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia). Tuttavia, dal momento che le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo non erano direttamente applicabili alle misure di prevenzione disposte anteriormente all'entrata in vigore del codice, in data 13/10/2011, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità del 2013), in vigore dall'1/1/2013, ha ampliato la platea dei soggetti legittimati a tutelare il proprio credito anche ai creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro. Inoltre, secondo quanto disposto, con norma interpretativa, dall'art. 37, legge n. 161 del 2017, i commi da 194 a 206 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012 si applicano anche ai sequestri penali funzionali alla confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, adottati all'esito di procedimento iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. prima del 13/10/2011.

3.1. Nondimeno, la relativa domanda non può essere presentata in ogni tempo, ma deve essere formulata entro un determinato termine, previsto a pena di decadenza.

Secondo quanto dedotto dalla (omissis) S.p.a., tale termine dovrebbe essere rinvenuto in quello annuale di cui all'art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011,

qualora il creditore dimostri di non aver potuto presentare la domanda, per causa a lui non imputabile, nel termine di 180 giorni, in particolare quando, come nel caso di specie, il creditore non abbia avuto conoscenza della confisca disposta nel processo di cognizione. Ciò in quanto l'art. 1, comma 200, legge n. 228 del 2012, richiamando «la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 152», farebbe rinvio all'art. 52 globalmente considerato, il quale a sua volta richiama, tra le altre disposizioni, anche l'art. 58 del decreto in questione, che al comma 5 prevede la possibilità di presentare, non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative a ulteriori crediti, sempre che il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Ciò che, in tesi, sarebbe avvenuto nella specie a causa della mancata comunicazione alla (omissis) dell'esistenza di un sequestro funzionale alla confisca ex art. 12-*sexies*, nonché dell'esito del procedimento penale nei confronti del suo debitore.

Detta interpretazione non può essere, tuttavia, condivisa.

3.2. Sotto un primo profilo, va posto in luce l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni dettate dai commi 199 e 205 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012, ora applicabili anche alla confisca in sede penale, le quali individuano espressamente il termine inderogabile di 180 giorni per il deposito dell'istanza del creditore privilegiato. Termine decorrente, in base al comma 199, dall'entrata in vigore della legge del 2012 per i crediti relativi a beni confiscati in data anteriore a tale momento, ovvero, per i beni confiscati in data successiva all'entrata in vigore della legge, a mente del comma 205, dal momento in cui la confisca diveniva definitiva, ossia, nel caso in esame, sin dal 27/2/2016.

Sotto altro profilo, come correttamente osservato dai Giudici di merito, l'estensione a un anno del termine di presentazione della domanda del creditore è subordinata all'eventualità che costui non abbia potuto osservare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, il termine perentorio, non superiore a 60 giorni, assegnato dal giudice delegato per il deposito della domanda di accertamento del credito, di cui l'amministratore giudiziario deve dare immediata notizia agli interessati ex art. 57, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; termine che la legge n. 228 del 2012 non prevede sia applicabile in caso di confisca ex art. 12-*sexies*. Pertanto, mancando una simile formale comunicazione, il creditore potrebbe sempre sostenere di non averne avuto notizia e di non aver potuto "incolpevolmente" presentare la domanda nel termine di 180 giorni; sicché, seguendo l'impostazione del richiedente, detto termine sarebbe sostanzialmente inapplicabile.

3.3. In ogni caso, come correttamente affermato dall'ordinanza, l'applicabilità del termine annuale presuppone che il creditore dimostri di non aver potuto presentare tempestivamente la domanda per causa a lui non imputabile. Prova

non ravvisabile, come invece sostenuto dalla difesa, nella semplice mancata comunicazione al creditore del sequestro o, comunque, del passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, atteso che essi dovevano ritenersi conoscibili da parte del creditore.

In argomento, premesso che l'art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, non è richiamato dalla disciplina transitoria, la quale, all'art. 1, comma 199, della legge n. 228 del 2012, fa riferimento al solo comma 2 dello stesso art. 58, che contiene unicamente l'autonoma disciplina dei requisiti della domanda di ammissione del credito, va evidenziato che il secondo periodo del citato comma 5 non si riferisce ai casi di mancata conoscenza del procedimento, quanto alle situazioni in cui il creditore abbia ricevuto la notifica, da parte dell'amministratore giudiziario, del termine perentorio, assegnato dal giudice delegato, per il deposito dell'istanza di accertamento del proprio diritto, non avendo poi potuto presentare tempestivamente la relativa domanda per causa a lui non imputabile (Sez. U, n. 39608 del 22/2/2018, Business Partner Italia S.p.A., in motivazione).

In ogni caso, ove il comma 5 fosse ritenuto applicabile nella specie, va ribadito che il sequestro era avvenuto nel giugno 2011 e che esso risultava dalla visura CCIAA, che la banca creditrice era munita nei confronti di (omissis), di (omissis) (omissis) e (omissis), di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo già dal 9/9/2009, sicché essa aveva avviato iniziative coattive nei confronti dei debitori; e che già nel novembre 2011 era intervenuto il fallimento della (omissis). Pertanto, la (omissis) ben avrebbe potuto conoscere la situazione, tenuto conto che il processo aveva luogo pubblicamente e che un creditore dotato di notevole professionalità e competenza, come un istituto di credito, ben avrebbe potuto seguire l'evolversi della vicenda giudiziaria.

3. Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso deriva l'assorbimento delle questioni dedotte con il secondo motivo, afferente al "merito" della richiesta.

In ogni caso, va evidenziato come il ricorso non si sia adeguatamente confrontato con le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata, per quanto concerne sia l'esistenza del credito, sia il suo esatto ammontare.

A fronte del passaggio motivazionale con cui la Corte di appello ha sottolineato la mancata dimostrazione della riferibilità dell'estratto conto certificato ex art. 50, d.lgs. n. 305 del 1993 proprio al credito ipotecario in questione, l'impugnazione si è limitata a rimandare, del tutto genericamente, alla documentazione allegata, costituita dalle menzionate certificazioni, cui la banca ricorrente ha, invece, attribuito - del tutto apoditticamente, ovvero con modalità meramente confutative rispetto a quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione - una piena valenza dimostrativa dell'esistenza del credito e del suo esatto ammontare.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.


PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 4/11/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Giacomo Rocchi

